

Pubblicato il 16/10/2019

N. 01669/2019 REG.PROV.CAU.

N. 04062/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4062 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Del Prete, Nicolina Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Del Prete in Aversa, via Arturo Garofano n. 8;

contro

Comune di Pastorano non costituito in giudizio;

nei confronti

Maria Luisa Della Valle non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento di: A) Determinazione del Settore Amministrativo del Comune di Pastorano n. 142 del 16/07/2019 del Servizio e n. 425 del 16/07/2019 del Registro Generale, di approvazione Verbali della Commissione nonché di pubblicazione della graduatoria di merito del Concorso per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” categoria C — posizione economica C1 - presso il Settore Amministrativo — Servizi Demografici indetto con Determinazione n. 43 del 01/03/2018 del Servizio e n. 107 del 01/03/2018 del Registro Generale del settore Amministrativo del Comune di Pastorano (Pubblicato in G.U. n. 21 del 13/03/2018 – 4° Serie Speciale) nella parte in cui colloca al primo posto, quale vincitrice, la Dott.ssa Valle Maria Luisa, con un punteggio pari a 29,2, e (colloca) la ricorrente al posto n. 2, con un punteggio paria 29, ovvero nella parte in cui assegna alla Dott.ssa Valle Maria Luisa il punteggio per i titoli vari e culturali pari a 1,7 a fronte di punti 1; B) Determinazione del Settore Amministrativo del Comune di Pastorano n. 142 del 16/07/2019 del Servizio e n. 425 del 16/07/2019 del Registro Generale pubblicata sul sito web del Comune di Pastorano in pari data di cui al punto A) nella parte in cui (colloca) la ricorrente al posto n. 2, con un punteggio paria 29 non valutando/non attribuendole alcun punteggio per la Categoria Curriculum ; C) una agli atti preordinati e connessi tra cui e qua tenus opus 1. il Verbale n. 9 del 10/07/2019 della Commissione Giudicatrice del predetto Concorso pubblico; 2. il Verbale n. 7 del 13/05/2019 e successiva rettifica del 20/05/2019 della Commissione Giudicatrice del predetto Concorso pubblico; 3. Il Verbale n. 5 dell'08/04/2019 della Commissione Giudicatrice del predetto Concorso pubblico nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da ledere alla ricorrente; 4. l'art. 14 del bando di concorso indetto con Determinazione n. 43 del 01/03/2018 del Servizio e n. 107 del 01/03/2018 del Registro Generale del settore Amministrativo del Comune di Pastorano (Pubblicato in G.U. n. 21 del 13/03/2018 – 4° Serie Speciale), nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da ledere alla ricorrente;

D) nonché di ogni altro atto consequenziale tra cui il contratto, ove e se stipulato tra il Comune e la Dott.ssa Valle Maria Luisa; E) nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta vincitrice del Concorso de quo; F) nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa dell'illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione, da quantificarsi per equivalente, nella misura pari al valore degli emolumenti contrattuali che la stessa avrebbe percepito se avesse sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato e fino alla stipula dello stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l'addotta, "imminente stipula del contratto di lavoro da parte della vincitrice" non risulta apprezzabile in termini di estrema gravità ed urgenza rilevando altresì che, le censure poste potrebbero comportare una rinnovazione delle valutazioni da parte dell'organo competente;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 novembre 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Napoli il giorno 16 ottobre 2019.

Il Presidente
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO